



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.  
 Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

e p.c

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado del Veneto

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto

Ai Dirigenti Amm.vi e Tecnici della Direzione Generale

Oggetto: **Presidenti di Commissioni d'esame conclusivo del I Ciclo di istruzione - indicazioni**

Con riferimento all'oggetto e in particolare alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 62/2017, nel DM n. 741/2017, nelle Note n. 4537 del 16-03-2018 e n. 6078 del 06-04-2018, sono pervenute alla scrivente Direzione generale dell'USR per il Veneto numerosi quesiti che rendono necessaria una richiesta di chiarimenti interpretativi da parte della competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR.

Atteso che ad oggi i richiesti chiarimenti non hanno trovato ancora riscontro e visto l'imminente inizio degli esami di Stato conclusivo del I Ciclo di istruzione, si esprime l'orientamento di questo USR sulla materia in oggetto. Resta fermo che le seguenti indicazioni intendono unicamente consentire alle Commissioni di svolgere regolarmente gli esami e dovranno ritenersi superate qualora pervengano successive precisazioni in merito da parte della DGOSV del MIUR.

### **1 - Disposizioni generali**

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente di commissione sono assunte *ex lege* dal Dirigente scolastico titolare dell'Istituzione scolastica. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 4, comma 4 del decreto ministeriale n. 741/2017, la sostituzione del Presidente si rende necessaria di diritto nei casi di assenza o impedimento, oppure nei casi in cui il Dirigente scolastico abbia oltre alla scuola di titolarità, anche una scuola in reggenza.

Si precisa che assenza o impedimento devono intendersi tutte le situazioni di temporanea assenza dal servizio per congedo, aspettativa o altre posizioni di stato, oltre a quelle in cui sussistano circostanze oggettive che rendono impossibile l'esercizio delle funzioni da parte del Presidente. In tali casi le funzioni di Presidente saranno esercitate da un Docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente ai ruoli della scuola secondaria di primo grado. Si ricorda che la norma, nel prevedere che "*nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti*", non pone un limite numerico ai docenti collaboratori. Pertanto il Docente che assume le funzioni di presidenza della commissione di esame non necessariamente è da individuarsi nel Docente con funzioni vicarie, ma può trattarsi di qualunque



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*

**DIREZIONE GENERALE**

*Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la  
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.*

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

insegnante, purché di scuola secondaria, designato formalmente dal Dirigente scolastico a svolgere tale funzione.

Il Docente collaboratore che assume le funzioni di Presidente non deve essere già impegnato negli esami conclusivi del primo ciclo in qualità di componente di diritto di una sottocommissione, **salvo casi eccezionali e residuali** in cui non sia possibile individuare un Docente collaboratore appartenente alla scuola secondaria che possa svolgere tale funzione.

## **2 – Scuole paritarie**

Analogamente, il Coordinatore delle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche paritarie, ove sia membro della sottocommissione d'esame perché docente di una classe terza, deve delegare per l'esercizio delle funzioni di Presidente, un Docente della scuola secondaria appartenente alla medesima scuola paritaria, non impegnato nello svolgimento degli esami di Stato. Solamente nel caso in cui tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado siano impegnati nelle sottocommissioni, il Coordinatore, potrà svolgere contemporaneamente le funzioni di Presidente e membro della commissione d'esame, in ragione dell'esigenza prevalente di garantire il regolare svolgimento dell'esame.

## **3 – Incompatibilità**

Il Dirigente scolastico procede a designare un Docente collaboratore che assuma le funzioni di Presidente di commissione anche qualora ricorrano motivi di incompatibilità, quali, ad esempio, l'esistenza di rapporti di parentela con alcuno dei candidati ammessi a sostenere l'esame.

## **4 – Reggenza di più istituti**

Nel caso di reggenza presso altro istituto comprensivo o presso un CPIA è rimessa al Dirigente scolastico, in funzione delle concrete condizioni organizzative e di specifici motivi di opportunità, l'individuazione della scuola presso la quale svolgere le funzioni di Presidente e quella in cui procedere alla designazione del Docente collaboratore.

Nel caso di reggenza presso un istituto del secondo ciclo il Dirigente scolastico è tenuto a presiedere la commissione d'esame del primo ciclo.

Qualora, invece, il Dirigente scolastico sia preposto ad un istituto omnicomprensivo e/o convitto oppure sia titolare di un istituto del secondo ciclo e reggente in un istituto del primo ciclo, dovrà designare un proprio collaboratore quale Presidente della commissione di esame del primo ciclo (cfr. nota prot. 4537 del 16 marzo 2018), come delineato al punto 1.

## **5- Dirigenti di IISS del I Ciclo**

La nota prot. n. 6078 del 6 aprile 2018 ha dato facoltà ai Dirigenti scolastici di istituti comprensivi e di istituti di scuola secondaria di primo grado di presentare istanza in qualità di Presidente di commissione per l'esame di Stato del secondo ciclo. Tale nota precisa termini e condizioni per l'individuazione del Docente collaboratore che assumerà le funzioni di Presidente di commissione nell'esame di Stato del primo ciclo, **limitatamente a questa particolare ipotesi.**

Il Direttore Generale  
Daniela Beltrame

Il respons. proc.  
Francesco Gozzetto